

Oggetto: NUOVO MODELLO 730 PRECOMPILATO
(Art. 1 D. Lgs. 175/2014 c.d “ Decreto Semplificazioni”)

In via sperimentale, a partire dal 2015, l’Agenzia delle Entrate **entro il 15 aprile** di ciascun anno rende disponibile il **Modello 730 Precompilato** a beneficio dei titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati ex artt. 49 e 50, comma 1, lett. a), c), c-bis), d), g), i) e l), TUIR.

L’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione il modello anche per coloro che nell’anno precedente hanno presentato il modello Unico 2014 ma che presentano i requisiti per presentare il modello 730.

Il contribuente può prendere visione del modello in esame:

- direttamente tramite i servizi online dell’Agenzia delle Entrate;
- tramite il proprio sostituto d’imposta / CAF / professionista abilitato (previa apposita delega).

Il contribuente può **accettare** la dichiarazione così come predisposta dall’Agenzia o **modificarla / integrarla** con ulteriori dati.

Resta ferma la possibilità da parte del contribuente di **presentare la dichiarazione “compilata”** con le **ordinarie modalità**.

Al fine di consentire il rispetto dei tempi di precompilazione, è anticipata:

- al **28 febbraio** la trasmissione all’Agenzia delle Entrate da parte di banche, assicurazioni, enti previdenziali, ecc. dei dati relativi ai seguenti oneri deducibili / detraibili riferiti all’anno precedente:
 - interessi passivi e relativi oneri accessori per i mutui;
 - premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;
 - contributi previdenziali e assistenziali;
 - contributi versati alle forme di previdenza complementare;
- al **7 marzo** la trasmissione all’Agenzia delle Entrate del Modello CUD (o meglio, del nuovo Modello CU – Certificazione Unica) da parte dei sostituti d’imposta (entro tale data devono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate anche i riferimenti per la ricezione dei Modelli 730-4).

Viene inoltre unificata al **7 luglio**:

- la presentazione del Modello 730 al sostituto d'imposta / CAF / professionista abilitato (tale termine opera anche nei casi di "assenza" di sostituto d'imposta; in caso di dichiarazione a debito il pagamento va effettuato con le modalità e i termini previsti per il versamento dell'IRPEF);
- la trasmissione all'Agenzia delle Entrate del Modello 730 da parte dei sostituti d'imposta / CAF / professionisti abilitati ovvero direttamente dal contribuente.

La consegna del Modello 730 al contribuente da parte del sostituto d'imposta / CAF / professionista abilitato è fissata **prima della trasmissione della dichiarazione** e comunque entro il 7 luglio.

Come sopra accennato, dopo aver "ricevuto" il modello precompilato, il contribuente può:

1. **accettare (senza modifiche) la dichiarazione;**
2. **presentare la dichiarazione precompilata con modifiche / integrazioni;**
3. **"rifiutare" la dichiarazione.** In tale ipotesi il contribuente potrà rivolgersi al sostituto d'imposta o ad un CAF / professionista abilitato per presentare la dichiarazione dei redditi, compilata con le ordinarie modalità.

La dichiarazione precompilata conterrà i dati relativi ai redditi, alle ritenute, alle spese relative ai mutui, alle assicurazioni e alle ristrutturazioni\bonus già presenti nelle dichiarazioni relative all'anno precedente. Non saranno compresi nella dichiarazione inviata dal Fisco le spese mediche (rinviate al 2016) e le detrazioni relative a fatti nuovi (quali nuove ristrutturazioni o bonus mobili).

Il Modello 730 precompilato è consultabile a partire dal 15 aprile:

- direttamente dal contribuente in una specifica sezione del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, per accedere alla quale è necessario disporre di un PIN, che può essere richiesto online, per telefono (al numero 848800444) oppure presso un Ufficio dell'Agenzia delle Entrate;

ovvero,

- mediante il sostituto d'imposta / CAF / professionista abilitato, previa apposita delega.

Oltre al 730 precompilato sarà possibile visualizzare:

- l'esito della liquidazione con gli importi da trattenere\rimborsare da parte del sostituto;
- il Mod. 730-3 con i risultati della liquidazione;

- un prospetto con l'indicazione sintetica dei redditi, delle spese e delle fonti utilizzate.

Il contribuente che "riceve" il Modello 730 Precompilato non è obbligato ad utilizzarlo. Infatti, è **fatta salva la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie**, utilizzando il Modello 730 "non precompilato" avvalendosi del sostituto d'imposta/CAF/professionista abilitato o il Modello UNICO secondo le ordinarie e solite modalità.

Il contribuente che riceve il Modello 730 precompilato, ma nel 2014 ha percepito **altri redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730** (ad esempio, redditi d'impresa), non può utilizzare il modello precompilato, ma deve utilizzare obbligatoriamente il Modello UNICO.

La dichiarazione va presentata con le modalità ordinarie anche nel caso in cui il modello 730 non sia stato messo a disposizione del contribuente da parte dell'Agenzia (ad esempio, perché non è in possesso della Certificazione Unica).

Il Modello 730 "non precompilato" va presentato con gli stessi termini del Modello 730 Precompilato (7 luglio).

A seconda che il contribuente accetti o modifichi il Modello 730 Precompilato, sono previsti specifici e diversi controlli. In particolare, ai sensi dell'art. 5 del Decreto in esame, se dopo aver ricevuto il modello precompilato il contribuente lo presenta:

- **direttamente /tramite sostituto d'imposta senza modifiche:**

Non si applica il controllo formale relativamente agli oneri deducibili/detraibili (interessi passivi, premi di assicurazione e contributi previdenziali) comunicati da soggetti terzi (istituti di credito ed assimilati, assicurazioni, Enti previdenziali).

Sono esclusi anche i controlli preventivi in caso di rimborso superiore a € 4.000 ex art. 1, comma 586, Finanziaria 2014, (Informativa SEAC 11.6.2014, n. 160).

Resta fermo il controllo nei confronti del contribuente in merito alla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni/deduzioni/agevolazioni.

- **direttamente /tramite sostituto d'imposta con modifiche**

Si applica il controllo formale **in capo al contribuente**. Resta fermo il controllo nei confronti del contribuente in merito alla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni/deduzioni/agevolazioni.

- tramite **CAF/professionista abilitato con/senza modifiche**

In questo caso il CAF/Professionista è chiamato a rilasciare un VISTO DI CONFORMITA' attraverso il quale attesta la veridicità delle informazioni contenute ed inviate per conto del contribuente. Il CAF/Professionista è chiamato a rispondere direttamente delle imposte non versate (o del maggior credito richiesto a rimborso) e delle relative sanzioni ed interessi.

In questo caso **si applica il controllo formale nei confronti del CAF/professionista abilitato** (anche con riferimento ai dati relativi agli oneri forniti all'Agenzia da soggetti terzi indicati nel Modello 730 Precompilato).

Si applicano anche i citati **controlli preventivi in caso di rimborsi superiori ad € 4.000**.

Resta fermo il controllo nei confronti del contribuente in merito alla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni/deduzioni /agevolazioni.

In considerazione delle novità introdotte, lo Studio KERDOS applicherà tariffe professionali differenziate in base alle diverse fattispecie, come di seguito specificato:

- Accesso al sistema e recupero del modello precompilato attraverso delega - compenso pari ad € 50,00 (cinquanta/00) oltre Cassa Previdenza 4% e IVA, per ogni modello scaricato;
- Assistenza per la Compilazione del Modello 730 con l'Integrazione dei dati mancanti, con presentazione effettuata dal contribuente in via autonoma: compenso a partire da € 100,00 (cento/00) oltre Cassa Previdenza 4% e IVA in funzione della quantità di documenti da esaminare;
- Compilazione ed invio del Modello 730 con l'Integrazione dei dati mancanti per conto dei propri Clienti attraverso il sistema telematico: compenso a partire da € 150,00 (centocinquanta/00) oltre a IVA e Cassa previdenza 4% in funzione della quantità di documenti da esaminare, considerata la "perversione normativa" che prevede la responsabilità diretta del CAF\Professionista che opera quale intermediario nell'invio del



730 per conto del contribuente con l'obbligo di apporre il visto di conformità.

In considerazione di quanto sopra illustrato si invitano tutti i Clienti interessati alla presentazione del Modello 730 a valutare con congruo anticipo la modalità di presentazione che intenderanno utilizzare ed eventualmente richiedere il PIN per l'abilitazione ai servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Lo Studio è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Lissone, 25 Gennaio 2015.